

Essendo andata deserta la prima convocazione dell'Assemblea convocata per il giorno 12 giugno 2022 alle ore 7,00 - Oggi 13 giugno 2022 In seconda convocazione si svolge in Lecco presso la sede UOEI in Corso Promessi Sposi 23/n/1, alle ore 20.30, l'Assemblea Ordinaria dei Soci di Italian Amala ODV.

Presenti per il Consiglio Direttivo il Presidente Morandi Giancarlo, il Vice-Presidente Roberto Chiappa e il Tesoriere Emanuela Fagioli, oltre a Nadia Gerosa e Pinuccia Pozzoni. Assenti giustificati: Leone Serena Beatrice, Cristina Gasparini, Giovanni Colombo e Loredana Peafrini.

Attendendo fino alle ore 20.45 e non presentandosi altri soci, il Presidente apre l'Assemblea constatandone la validità. Funge da Segretario Emanuela Fagioli.

All'ordine del giorno: Modifica articolo 15 dello Statuto

Il Presidente ricorda ai presenti la necessità di modificare l'art. 15 dello Statuto sociale di Italian Amala ODV su espressa nota del RUNTS in quanto lo stesso viola il principio di democraticità espresso dal Codice del Terzo Settore e dalle norme ora in vigore. Modifica necessaria e urgente ai fini dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS stesso.

Sentito il parere del CSV Monza-Lecco-Sondrio su come adempiere all'invito del RUNTS si propone quindi all'Assemblea di modificare l'art. 15 dello Statuto di Italian Amala ODV come segue:

togliendo il paragrafo due che recitava *"Qualora nel corso del mandato, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri si farà luogo alla cooptazione, I Consiglieri così nominati resteranno in carica sino alla successiva assemblea che delibererà circa la loro conferma o sostituzione."*

e sostituendolo con *"Qualora nel corso del mandato, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dai primi non eletti risultanti dalla votazione effettuata per l'elezione del Consiglio. Se non dovessero esserci nominativi in graduatoria sarà allora convocata l'assemblea per la sostituzione dei membri in questione."*

L'Assemblea all'unanimità approva.

Pertanto l'articolo 15 dello Statuto di Italian Amala ODV nella sua piena articolazione approvata oggi 13/6/2022 dall'Assemblea dei Soci recita:

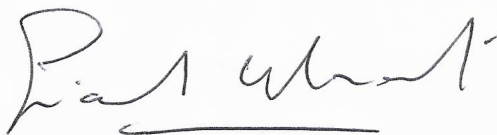
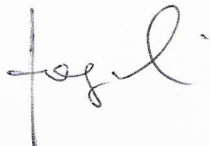
ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti tra i soci.

Qualora nel corso del mandato, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dai primi non eletti risultanti dalla votazione effettuata per l'elezione del Consiglio. Se non dovessero esserci nominativi in graduatoria sarà allora convocata l'assemblea per la sostituzione dei membri in questione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo di intenderà decaduto, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non presenzino a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.



Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

Alle ore 21.10, null'altro all'ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, si chiude l'Assemblea stilando e leggendo il presente verbale firmato e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario

Il Presidente (Giancarlo Morandi)

Il Segretario (Fagioli Emanuela)

Giancarlo Morandi
Emanuela Fagioli

28 GIU. 2022

REGISTRATO A LECCO IL _____
N° 1260 SERIE 3
VERSATE €. EVENTI
DI CUI €. _____ (SANZIONE)
€. _____ (INTERESSI)



ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "ITALIAN AMALA ODV", organizzazione di volontariato di seguito, in breve, Associazione.

L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede in Abbadia Lariana (LC).

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 3 – DURATA

L'Associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – FINALITA'

- a) L'Associazione è indipendente, apartitica e senza fini di lucro e persegue finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.
- b) L'Associazione nel perseguire le finalità di cui sopra svolge in via esclusiva le seguenti attività di interesse generale: beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti (legge 19/8/2016 n. 166) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma di legge.
- c) In particolare, premesso che:
 - In India, nella regione del Ladakh, nel villaggio di Choglamsar a pochi chilometri dalla capitale Leh a circa 3500 metri di quota, è operante un centro che accoglie i bambini bisognosi della zona indipendentemente dalla loro razza e religione;
 - in quel centro sono ospitati bambini e ragazzi tibetani e ladakhi, orfani o figli di nomadi e comunque senza una famiglia in grado di provvedere al loro sostentamento;
 - il centro di Choglamsar-Leh inserito nella rete del Tibetan Children's Villages si occupa di educare e crescere fisicamente e culturalmente i piccoli loro affidati, utilizzando risorse che provengono da donazioni varie e da persone che hanno aderito al programma di adozione a distanza istituito dal Tibetan Children's Villages;
 - In Italia diverse famiglie o singoli privati cittadini hanno accolto la richiesta di aiuto proveniente dal centro di Choglamsar-Leh adottando bambini lì ospitati.

L'Associazione ha lo scopo primario di organizzare al meglio un aiuto continuo e con tutte le forme possibili per i bambini, i ragazzi ed eventuali familiari ospitati nel Tibetan Children's Village del Ladakh e di collaborare all'attività delle famiglie italiane che con il loro sostegno e con l'adozione a distanza supportano l'attività benefica svolta in qualsiasi parte dell'India dal Tibetan Children's Villages.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà promuovere e organizzare convegni, tavole rotonde, eventi aggregativi, dibattiti, gite, spettacoli, anche aperti al pubblico.

L'Associazione potrà operare in armonia e collaborazione con altre associazioni, fondazioni, enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, che perseguono scopi analoghi o affini ai propri, sottoscrivendo con gli stessi anche apposite convenzioni, volte al migliore conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

- d) Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

ARTICOLO 5 – PATRIMONIO ED ENTRATE

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

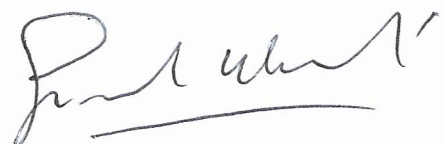
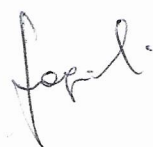
- a) Dai beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- b) Da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) Da tutti i beni che, a qualunque titolo, pervengano all'Associazione da parte di enti pubblici e privati, da associati e non.

Il patrimonio è indivisibile.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dalle quote di iscrizione;
- dalle quote annuali di Associazione;
- dai contributi degli associati, di privati, dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti, nonché dalle contribuzioni dell'Unione Europea o di altri organismi internazionali;
- da donazioni e lasciti testamentari;
- dai rimborsi derivanti da convenzioni;
- dalle raccolte pubbliche di fondi;
- da qualsiasi altra fonte prevista dalla norme vigenti.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle produttive marginali.



E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale sia durante la vita dell'Associazione, sia all'atto del suo scioglimento, salvo i casi espressamente previsti dalla Legge.

ARTICOLO 6 - ASSOCIATI

Possono entrare a far parte dell'Associazione coloro che ne condividono gli scopi quali quelli espressi nell'art. 4 del presente statuto.

La domanda di ammissione deve essere rivolta al Consiglio Direttivo che delibera l'accettazione entro trenta giorni dal suo ricevimento, a maggioranza assoluta, con obbligo di motivazione in caso di rigetto.

Gli associati si distinguono nelle seguenti categorie:

- fondatori;
- genitori a distanza;
- ordinari
- sostenitori.

Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo.

Sono soci "genitori a distanza" i soggetti (nominali) la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo e che, durante la loro appartenenza alla vita dell'Associazione, dimostrano formalmente di essere "sostenitori" di un ospite del Tibetan Children's Village.

Sono soci ordinari i soggetti la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio direttivo.

Sono soci sostenitori tutti coloro che, essendosi particolarmente distinti nella collaborazione e nel sostegno dell'attività dell'Associazione, vengano ammessi con tale qualifica dal Consiglio Direttivo.

Gli associati, a prescindere dalle categorie di appartenenza, hanno parità di diritti e doveri, ivi compreso, qualora si trattasse di maggiorenni, a candidarsi per essere eletti nelle cariche associative.

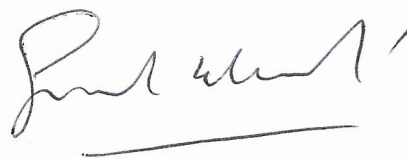
L'esercizio dei diritti degli associati e l'accesso all'attività dell'Associazione sono subordinati al versamento della quota di iscrizione che verrà determinata annualmente dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria, nonché al versamento di quant'altro dovuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

La quota di iscrizione dovrà essere versata entro il termine fissato dal Consiglio e comunque prima della data della riunione dell'Assemblea che approva il bilancio.

Tutti gli associati hanno il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli Organi dell'Associazione salva la facoltà, se assenti o dissenzienti, di impugnare tale deliberazione qualora vengano ritenute contrarie allo statuto o ai fini dell'Associazione.

Gli associati forniscono la propria opera, intellettuale e/o materiale, senza alcun compenso, né diretto, né indiretto, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per le finalità istituzionali dell'Associazione.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo.



ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualità di associato si perde per morte della persona fisica, estinzione o mutamento dello scopo della persona giuridica, recesso o esclusione.

Il recesso dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

Il recesso comunicato dopo la data dell'Assemblea che approva il bilancio preventivo non esonera dal pagamento della quota per il relativo anno e degli eventuali arretrati.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti del socio che:

- si sia reso moroso nel versamento delle quote associative;
- si sia reso responsabile di gravi inadempienze alle norme contenute nel presente statuto e, ove adottati, a quelle contenute nei Regolamenti;
- abbia tenuto una condotta pregiudizievole all'Associazione o incompatibile con le finalità della stessa.

A cura del Presidente del Consiglio Direttivo, la deliberazione di esclusione deve essere comunicata all'associato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro quindici giorni dalla sua adozione.

La deliberazione di esclusione può essere impugnata dall'associato innanzi all'Assemblea dei Soci o al Collegio arbitrale previsto dall'art. 25, entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata.

L'Associato che sia receduto, che sia stato escluso, non può pretendere la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le quote associative non sono trasmissibili, rimborsabili né rivalutabili.

Il domicilio dei soci per quanto riguarda i loro rapporti con l'Associazione, è quello comunicato dal socio all'atto dell'ammissione o successivamente per iscritto.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;
- Il Vice Presidente;
- Il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- Il Segretario Generale, ove nominato;
- Il Tesoriere;
- Il Collegio dei Revisori dei Conti, ove nominato.

Fogile

Finelli

Tutte le cariche associative sono gratuite.

Ai membri degli organi sociali spetterà soltanto il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni.

ARTICOLO 9 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati che siano in regola con il versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo.

Qualunque sia il valore della quota associativa versata, essa darà comunque diritto ad un voto.

Il socio ha diritto al voto qualunque sia l'oggetto della deliberazione assembleare.

I soci che non possono intervenire personalmente, possono farsi rappresentare da altro socio munito di delega scritta.

Ciascun associato delegato non può rappresentare più di tre associati con deleghe separate per ognuno di essi. In nessun caso la delega può essere conferita ai membri del Consiglio Direttivo o ai Revisori dei Conti, ove nominato.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE

L'Assemblea è convocata anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia, a cura del Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio consuntivo, relativo all'anno trascorso, e a quello preventivo, riguardante l'anno in corso.

L'Assemblea dovrà essere convocata tutte le volte che la legge lo richieda, il Consiglio Direttivo lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati, ovvero da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o dal Collegio dei Revisori, ove nominato.

La convocazione è fatta mediante avviso spedito a mezzo di lettera raccomandata o consegnato a mano a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ovvero, nello stesso termine, a mezzo di telefax o posta elettronica, purché sia assicurata la prova dell'avvenuto ricevimento e tale sistema trovi riscontro nei dati di riferimento riportati nei libri sociali, ovvero, mediante affissione dell'avviso di convocazione nell'apposita bacheca presso la sede dell'Associazione.

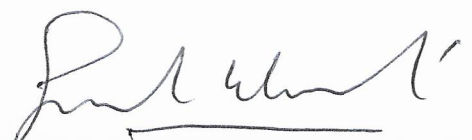
L'avviso di convocazione dovrà contenere l'elenco delle materie da trattare, il giorno, il luogo e l'ora fissati per l'adunanza in prima convocazione ed, eventualmente, in seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Sono, comunque, valide anche se non convocate, le assemblee nelle quali siano presenti tutti gli associati e l'intero Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 11 – ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva il bilancio consuntivo, relativo all'anno trascorso e quello preventivo, relativo all'anno in corso;



- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
- delibera sull'azione di responsabilità nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo;
- nomina e revoca i membri del Collegio dei Revisori dei Conti, ove lo ritenga o sia previsto dalla legge;
- delibera sul rimborso delle spese da liquidare agli organi dell'Associazione;
- determina gli indirizzi generali dell'Associazione;
- delibera sugli altri argomenti sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza.
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo

ARTICOLO 12 – DELIBERAZIONE E VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti aventi diritto di voto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono valide se adottate con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

Nei casi di legge e quando il Presidente dell'assemblea lo ritenga opportuno, il verbale verrà redatto da Notaio da lui designato. Il verbale dovrà essere trascritto sul libro verbali assemblee e resterà a disposizione degli associati unitamente agli eventuali documenti allegati. Copia del verbale sarà, inoltre, esposta presso la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 13 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera, sulle modifiche statutarie dell'Associazione, sullo scioglimento dell'Associazione e la conseguente nomina dei liquidatori, determinandone i poteri, nonché sulla devoluzione del patrimonio. Vedi art. 24

ARTICOLO 14 – PRESIDENZA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza rinuncia o impedimento di entrambi, l'assemblea è presieduta da altra persona designata dall'assemblea.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento e di voto.

ARTICOLO 15 – CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a nove membri eletti tra i soci.

Qualora nel corso del mandato, per dimissioni o per altre cause, vengano a mancare uno o più consiglieri questi saranno sostituiti dai primi non eletti risultanti dalla votazione effettuata per l'elezione del Consiglio. Se non dovessero esserci nominativi in graduatoria sarà allora convocata l'assemblea per la sostituzione dei membri in questione.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio Direttivo di intenderà decaduto, dovrà essere convocata senza indugio l'Assemblea che provvederà alla nomina di un nuovo Consiglio.

I membri del Consiglio Direttivo che senza giustificato motivo non presenzino a tre riunioni consecutive decadono dalla carica.

Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I componenti del consiglio Direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di tre esercizi e possono essere rieletti.

ARTICOLO 16 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo è convocato anche fuori dalla sede dell'Associazione, purché in Italia, a cura del Presidente, almeno ogni trimestre e ogni qualvolta egli lo ritenga necessario.

Il Consiglio direttivo dovrà, inoltre, essere convocato quando ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi membri.

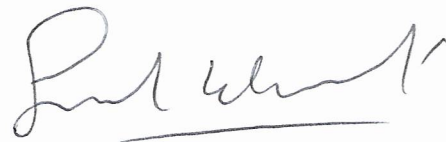
La convocazione è fatta a mezzo di lettera anche tramite posta elettronica da spedirsi o consegnarsi almeno sette giorni prima dell'adunanza a ciascun Consigliere e nei casi di urgenza con telegramma o telefax da inviarsi almeno un giorno prima.

ARTICOLO 17 – ATTRIBUZIONI

Al Consiglio Direttivo è affidata l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'associazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) Delibera sull'ammissione di nuovi associati;
- b) determina l'ammontare annuo della quota associativa;
- c) redige i bilanci consuntivo e preventivo dell'Associazione, con la relazione annuale della gestione;
- d) delibera sulla convocazione dell'Assemblea;
- e) attua le deliberazioni dell'Assemblea;
- f) nomina il Presidente e il Vice Presidente
- g) nomina il Tesoriere ed eventualmente il Segretario Generale;
- h) cura la redazione degli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- i) elabora i programmi culturali dell'Associazione e ne cura la realizzazione;



- j) costituisce commissioni di lavoro con funzioni consultive per attivare particolari iniziative, composte anche da estranei dell'Associazione e presiedute da uno o più dei suoi membri con specifiche competenze in materia;
- k) amministra il patrimonio dell'Associazione;
- l) delibera sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- m) delibera sugli acquisti e sugli impegni di spesa;
- n) assume e licenzia il personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico in conformità alle norme di diritto privato e nei limiti di cui al d.lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e della L. 266/91 e al d.lgs. 117/2017.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare, in tutto o in parte, le proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri.

Nei limiti della delega i Consiglieri avranno la rappresentanza dell'Associazione, con firma libera e disgiunta di fronte a terzi ed in giudizio e con facoltà di nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, determinando i poteri degli stessi.

ARTICOLO 18 – COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e purché sia intervenuto il Presidente o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, il Vice Presidente. In nessun caso è ammesso il conferimento di delega.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, nei casi previsti dal comma precedente, il voto del Vice Presidente.

Delle deliberazioni del Consiglio Direttivo verrà redatto verbale da trascrivere su apposito libro che dovrà essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale.

ARTICOLO 19 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente e un Vice Presidente che farà le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con gli stessi poteri.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative e resistere alle stesse, con potere di transigere e di conciliare, per ogni grado di giurisdizione ed anche per i giudizi di revocazione e cassazione e nominare all'uopo avvocati e procuratori.

Convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea degli associati e del Consiglio Direttivo, dà esecuzione alle delibere del Consiglio ed esercita i poteri che il Consiglio Direttivo gli delega di volta in volta.

Nel caso di urgenza può assumere determinazioni nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendole al Consiglio stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva.

ARTICOLO 20 – SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale, ove insediato, è nominato dal Consiglio Direttivo, anche al di fuori dei suoi membri. Egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.



Il Segretario Generale collabora con in Consiglio Direttivo e con il suo Presidente; redige i verbali delle deliberazioni assembleari e del Consiglio Direttivo, li sottoscrive unitamente al Presidente e ne cura la trascrizione sui rispettivi libri dell'Associazione.

ARTICOLO 21 – TESORIERE

Il Tesoriere potrà essere nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra persone estranee all'Associazione. Dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli assegni tratti da conti correnti intestati all'Associazione dovranno essere firmati dal Presidente o da un Consigliere a ciò delegato, mentre la documentazione a supporto dovrà essere controfirmata, oltre che dal Presidente, anche dal Tesoriere.

Il Tesoriere provvede, altresì, al deposito delle somme e dei valori dell'Associazione presso le banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la contabilità dell'Associazione, conservando la documentazione relativa; redige rapporti finanziari semestrali da sottoporre al Consiglio Direttivo e al Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 22 – COLLEGIO DEI REVISORI

Il controllo sulla gestione e sulla contabilità dell'Associazione potrà essere affidato, qualora la legge o l'Assemblea lo prevede, ad un Collegio dei Revisori composto da tre membri, nominati dall'Assemblea tra i non soci iscritti nell'Albo dei Revisori contabili. La qualità di revisore è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Associazione.

I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il collegio nomina al suo interno il Presidente.

Al Collegio dei Revisori compete in particolare la verifica della contabilità, ivi compresi i registri di cassa, banche ed inventario; il controllo dei rendiconti semestrali, annuali e dei bilanci. Il Collegio dei Revisori dovrà redigere le relazioni al bilancio consuntivo e preventivo, da sottoporre all'Assemblea in sede di approvazione.

Le decisioni del Collegio vengono prese a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 23 – ESERCIZI SOCIALI E BILANCI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

I bilanci consuntivo e preventivo, redatti dal Consiglio Direttivo, dovranno essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea degli associati, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, l'Assemblea potrà essere convocata per l'approvazione dei bilanci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

I bilanci dovranno essere, altresì, sottoposti all'esame del Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.



Nella tenuta delle scritture contabili e nella redazione dei bilanci dovranno essere osservate le vigenti disposizioni in materia di secondo il d.lgs. 117/2017.

ARTICOLO 24 – MODIFICHE ALLO STATUTO E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

- 24.1 Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi e/o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 24.2 Lo scioglimento e quindi la liquidazione dell'Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvato, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei soci convocata con specifico ordine del giorno.
- 24.3 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs.117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro ente del Terzo Settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, avente analoga natura giuridica e analogo scopo.
Nel caso l'Assemblea non individui l'Ente a cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'articolo 9, comma 1 del d.lgs. 117/2017.
- 24.4 In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve agli aderenti.

ART. 25 – CLAUSOLA ARBITRALE

Qualunque dubbio o divergenza dovesse insorgere tra gli associati o tra di essi e l'Associazione in ordine al rapporto associativo ed esse controversie siano suscettibili di compromessi in arbitri, dovranno essere deferite inappellabilmente ad un Collegio Arbitrale, composto da tre membri nominati, entro quaranta giorni dalla richiesta fattane dalla parte più diligente, a cura del Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo ove ha sede l'Associazione.

La determinazione del Collegio Arbitrale verrà formulata a maggioranza entro novanta giorni dalla sua nomina senza formalità di procedura.

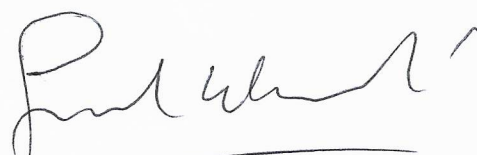
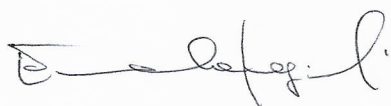
La sua determinazione sarà vincolante per le parti, intendendosi sin d'ora adottata la soluzione negoziale delle insorgenti controversie.

ARTICOLO 26 – DEROGHE

In deroga a quanto previsto dal presente statuto, il primo Consiglio Direttivo e la Presidenza dell'Associazione saranno nominati nell'atto costitutivo.

ARTICOLO 27 – RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme vigenti in materia.


13/06/2022